

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	74
Sulla pubblicità dei lavori	74
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85
DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A-Rel. Covello ...	78
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il

deputato Federico Fauttilli, in sostituzione del deputato Domenico Rossi, sottosegretario di Stato. Formula quindi auguri di buon lavoro ai colleghi interessati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 luglio il relatore Taricco e il gruppo M5S hanno presentato proposte di parere. Il relatore ha successivamente presentato una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre e che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Ambiente è stato fissato per le ore 20 della giornata odierna.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la nuova formulazione della sua proposta di parere, sottolineando che le condizioni proposte mirano ad ampliare gli interventi di precisazione normativa contenuti nel disegno di legge, cercando di fornire soluzioni a questioni annose di interesse per il settore agricolo, di cui spesso la Commissione si è già occupata.

In particolare, in relazione alla combustione di residui vegetali, fa presente che l'articolo 29 del disegno di legge attribuisce ai comuni il potere di disciplinare i casi in cui la stessa è consentita, in presenza di determinati requisiti. Nel parere da lui proposto si ribalta invece tale impostazione, prevedendo che sia autorizzata la combustione controllata del materiale vegetale, a certe condizioni, e che i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possano individuare le aree, i periodi e gli orari in cui la stessa viene

limitata. In tal modo, si stabilisce un principio generale su scala nazionale, salva la possibilità per i comuni di tener conto del particolare contesto ambientale.

Richiama altresì l'attenzione sulla condizione di cui al numero 6, recante disposizioni volte a superare i problemi derivanti da alcune interpretazioni restrittive della disciplina del digestato. Segnala che in relazione a tale condizione è contenuta la sola modifica apportata rispetto al parere proposto nella precedente seduta, consistente nella novella al comma 2-*bis* dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012 riportata alla lettera *a*). Si dichiara in ogni caso disponibile ad eventuali approfondimenti della questione.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede se la Commissione intende esprimere il parere sul testo del disegno di legge, come presentato dal Governo, ovvero attendere la trasmissione del testo emendato dalla Commissione di merito.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, come avvenuto in altre occasioni, la Commissione può pronunciarsi sul testo iniziale, allo scopo di individuare modifiche puntuali da proporre alla Commissione Ambiente, alle quali potrà essere dato concretamente seguito attraverso la presentazione di emendamenti da parte dei gruppi o dei singoli colleghi, unitariamente o individualmente. Resta in ogni caso la possibilità per la Commissione Agricoltura di esprimersi in una seconda fase anche sul testo emendato.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione Agricoltura, esprimendo il parere ora, avrebbe la possibilità di incidere sul testo mentre viene emendato, senza limitarsi ad intervenire *a posteriori*. In ogni caso, la Commissione si dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una nuova pronuncia sul testo emendato.

Paolo RUSSO (FI-PdL), per poter effettuare una più compiuta valutazione, chiede che la Commissione chiarisca ora se intende riesaminare il testo emendato.

Franco BORDO (SEL) invita la Commissione ad esprimere formalmente un impegno a riesaminare il testo emendato dalla Commissione Ambiente, considerato che allo stato il suo parere si riferisce ad un testo *in itinere*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che se la Commissione Ambiente modificherà il disegno di legge, la Commissione dovrà riesaminare il testo modificato. In ogni caso, esprimere il parere in questa fase appare utile allo scopo di incidere con maggior forza nel corso dell'esame degli emendamenti e quindi sulla formazione del testo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea che un parere espresso sul testo modificato non sarebbe « fuori tempo » e dovrebbe in ogni caso essere valutato dalla Commissione Ambiente.

Luca SANI, *presidente*, ribadisce che la Commissione Agricoltura può esprimere un parere sia ora sia sul testo modificato dalla Commissione Ambiente. Segnala tuttavia che nel secondo caso potrebbe essere ridotto il tempo concretamente disponibile per l'esame.

Sottolinea infine che la Commissione Agricoltura potrebbe rendere manifesta la sua intenzione di riesaminare il testo emendato inserendo una specifica riserva in tal senso nelle premesse del parere.

Loredana LUPO (M5S) osserva che sembrerebbe più coerente esprimere il parere sul testo modificato dalla Commissione di merito. In tal senso, condivide un eventuale rinvio dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione tutta su un provvedimento di grande interesse per l'agricoltura. Auspica inoltre che anche alcune iniziative già avviate dal suo Ministero siano portate avanti dal Ministero dell'ambiente.

Monica FAENZI (FI-PdL), pur condividendo alcuni contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella relativa votazione, ritenendo il parere espresso oggi provvisorio e superfluo sotto un duplice profilo. Infatti, da un lato, come rilevato dal collega Russo, ci si sarebbe potuti esprimere sul testo modificato dalla Commissione di merito. Inoltre, dall'altro lato, rileva che il disegno di legge si interseca per alcuni argomenti anche con il recente decreto-legge n. 91 del 2014, in esame presso l'altro ramo del Parlamento; deliberando oggi un parere si finisce pertanto anche di anticipare decisioni relative a tale decreto.

Filippo GALLINELLA (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, invitando la Commissione ad accogliere la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (SEL) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, manifestando apprezzamento per la proposta di parere del relatore, che recepisce numerose sollecitazioni espresse dal mondo agricolo, di particolare importanza. Giudica inoltre positivamente che si giunga alla definizione in sede parlamentare del disegno di legge collegato.

Mario CATANIA (SCpI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, giudicando positivamente la proposta del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), inserendo nelle premesse una esplicita riserva di valutare anche il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Avverte altresì che porrà in votazione la proposta di parere del relatore e che, in

caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere del gruppo M5S.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 3), risultando preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marco CARRA (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame contiene due disposizioni che interessano la sfera di competenza della Commissione Agricoltura.

La prima riguarda l'articolo 1, che reca disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento in servizio, la risoluzione unilaterale del contratto e altre norme riguardanti il pubblico impiego. La copertura finanziaria richiesta per l'insieme delle previsioni legislative è individuata infatti dal comma 6 anche attraverso l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review*, aumento che interessa anche il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, nel bilancio del Ministero gli accantonamenti resi indisponibili sulle spese rimodulabili, vengono stabiliti in 11,1 milioni di euro nel 2014, 8,4 nel 2015, 9,2 nel 2016, 9,5 nel 2017 e 9,7 a decorrere dal 2018 (in precedenza, erano invece fissati in 11,1 milioni di euro per il 2014, 7,8 per il 2015 e 8,3 per il 2016).

La seconda disposizione di interesse per la Commissione Agricoltura, contenuta nell'articolo 28 del provvedimento, di-

mezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si ricorda che l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che disciplina il finanziamento ordinario delle camere di commercio, specifica che ad esso si provvede mediante: *a)* il diritto annuale; *b)* i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; *c)* le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; *d)* i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; *e)* i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; *f)* altre entrate e altri contributi. Le camere di commercio sono inoltre destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema. I diritti annuali sono: in misura fissa, per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. La misura del diritto annuale può essere incrementata dalle camere di commercio fino a un massimo del venti per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale.

Al riguardo, sottolinea che per l'anno 2010 (secondo l'ultima relazione al Parlamento sull'attività delle camere di commercio) il diritto annuale rappresentava circa il 70 per cento delle entrate del sistema camerale. Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è pari a 780,5 milioni di euro.

Ritiene pertanto che i dati illustrati rendano evidente il concreto rischio di un sostanziale ridimensionamento delle attività delle camere di commercio, specialmente di quelle più piccole, a rischio di chiusura. A rischio non sarebbe tanto la tenuta del registro delle imprese, la cui gestione potrebbe essere devoluta ad altri enti, ma i restanti servizi finora assicurati dalle camere di commercio, che sviluppano importanti attività nei territori, con positivi effetti per il sistema economico e le imprese, tra le quali anche le imprese agricole. Pur comprendendo la «ragioni di Stato» sottesa a tale misura, riterrebbe pertanto auspicabile un diverso percorso, costruito insieme al sistema camerale e al mondo delle imprese.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE si riserva di esprimersi all'esito del dibattito in Commissione, pur esprimendo apprezzamento per l'la relazione del deputato Carra e ricordando che le camere di commercio svolgono un impor-

tante ruolo di promozione nei confronti del mondo agricolo.

Luca SANI, *presidente*, segnalando che il deputato Catanoso non ha potuto registrare la sua presenza all'odierna seduta per motivi tecnici, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 luglio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020/A-Rel. Covello.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 luglio 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);

rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;

sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;

richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di « acquisti verdi » delle pubbliche amministrazioni;

sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e de-

gli adempimenti posti a carico alle imprese agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-*bis*. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità »;

2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:

« ART. 6-bis – (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati ».

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia am-

bientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolate »;

4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:

« ART. 10-bis – (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si

considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.

4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi »;

5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:

« ART. 15-bis – (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:

1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 »;

6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:

« ART. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « agroindustria » sono inserite le seguenti: « o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 »;

b) dopo le parole « a fini agronomici » sono aggiunte le seguenti: « o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica ».

3. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis »;

7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:

« ART. 28-bis (*Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti*) – 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi »;

8. l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:

« ART. 29. – (*Combustione controllata di materiale vegetale*) – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la

combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata »;

9. dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:

« ART. 31-bis – (*Interventi di miglioramento ambientale*) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 16-ter (*Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale*) – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:

a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;

b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;

c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) »;

posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28, che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilandole alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;

considerato che tale possibilità risulta azzardata sia in quanto abbattere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non sono acque di lavaggio, ma sottoprodotti di processi industriali, sia in quanto l'altissima concentrazione di fenoli e BOD dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento;

valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare, oltre all'utilizzazione agronomica (fertilizzazione), delle alternative valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari,

quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (compost);

considerato che all'articolo 29 viene affrontato il delicato tema della combustione dei residui vegetali, già peraltro dibattuto nell'ambito del recente decreto-legge relativo alla « terra dei fuochi », stabilendo delle limitazioni alla possibilità di bruciare sfalci e potature;

considerato che la potatura è una pratica agronomica molto utilizzata, soprattutto per alcune colture nazionali arboree e che la combustione degli sfalci è una efficace soluzione, specie per i piccoli agricoltori;

considerato comunque che è stato inserito il concetto di combustione come unica alternativa nel caso di conclamati rischi fitosanitari, quali ad esempio virosi o batteriosi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia soppresso l'articolo 28, rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alle alternative allo scarico in fogna;

2. all'articolo 29 siano apportate modificazioni volte a:

a) prevedere che le regole per la combustione dei residui vegetali, stabilite dai comuni, dispongano in maniera specifica che questa possa avvenire in modo che non danneggi l'ambiente, non metta a repentaglio la salute umana e non crei disagio o disturbo alla popolazione (ad esempio privilegiando zone di montagna e o distanti da centri abitati, evitando zone boschive e strade ad elevata intensità di traffico);

b) prevedere un tempo massimo entro il quale i comuni siano tenuti a

redigere tali ordinanze, un periodo di transizione nel quale, nel rispetto delle regole generali stabilite da questo stesso articolo, i residui possano essere bruciati;

c) specificare, comunque, il divieto di bruciare in quei mesi ritenuti più a rischio e comunque individuati di concerto tra regione e Corpo forestale dello Stato;

d) specificare, comunque, che nell'eventualità di conclamati casi di rischio fitosanitario accertati dai competenti enti ministeriali o regionali, la combustione dei residui sia sempre consentita, con l'autorizzazione o il controllo del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);

rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;

sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;

richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di « acquisti verdi » delle pubbliche amministrazioni;

sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese

agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

riservandosi di valutare anche il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

2-*bis*. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e

successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità »;

2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:

« ART. 6-bis (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati.

d) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunica-

zione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate »;

4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:

« ART. 10-bis – (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.

4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi »;

5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:

« ART. 15-bis – (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 »;

6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:

« ART. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « agroindustria » sono inserite le seguenti: « o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 »;

b) dopo le parole « a fini agronomici » sono aggiunte le seguenti: « o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica ».

3. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis »;

7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:

« ART. 28-bis (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti)- 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi »;

c) l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:

« ART. 29. – (Combustione controllata di materiale vegetale) – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera *f*), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le

altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata »;

d) dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:

« ART. 31-bis – (Interventi di miglioramento ambientale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 16-ter (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale) – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:

a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;

b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;

c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio ».